

Ordinanza del Sindaco n. 3 del 18/03/2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI A SEGUITO DEL D.P.C.M. 11 MARZO 2020

-VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

-VISTO il DPCM del 08 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, con il quale sono state previste ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO che il DPCM del 09 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, ha esteso le misure di cui all'art.1 del DPCM dell'8 marzo 2020, all'intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;

VISTO nello specifico l'art.1 punto 6 del DPCM del 11/03/2020 con il quale testualmente si dispone che *“Fermo restando quanto disposto dall'art.1, comma 1, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 Marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”*;

VISTI:

- l'art.50 comma 5 del D.lgs. 267/2000, che così recita: *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze con tingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale...”*;

- l'art.54 commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000, che, in materia di funzioni e competenze del Sindaco quale ufficiale di Governo, testualmente recitano: comma 1 *“Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto”*; comma 2 *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica”*;

- l'art.14 comma 27 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*, convertito in legge con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.122, che in materia di funzioni fondamentali dei comuni testualmente recita *“Fermo restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi*

dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale. l-bis) i servizi in materia statistica”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n.16 del 17 marzo 2020 con la quale è stato approvato il disciplinare in materia di lavoro agile nel Comune di Toffia;

ORDINA

Che, in relazione a quanto previsto dall'art. 1 n.6 del DPCM 11 marzo 2020 e sino alla data del 25 marzo 2020 le seguenti attività siano definite quali “attività indifferibili da rendere in presenza”:

- Attività della protezione civile, ivi incluse quelle definite in sede di attivazione del Centro operativo comunale; attività degli uffici comunali direttamente connesse all'emergenza sanitaria in corso;
- Attività della Polizia Locale;
- Attività di stato civile;
- Attività del protocollo comunale;
- Attività connesse alla gestione dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta dei rifiuti; manutenzione dei luoghi e dei beni pubblici;
- Attività urgenti del servizio finanziario ed afferenti altresì il personale ed i pagamenti;
- Attività dei servizi cimiteriali e della polizia mortuaria.

I Responsabili dei Servizi individueranno almeno un dipendente, che presti servizio a turno, nelle predette attività.

Il presente provvedimento viene pubblicato sull'Albo pretorio on line; è trasmesso alla Prefettura – UTG di Rieti, alla Regione Lazio, alla Protezione Civile; è altresì comunicato al Segretario comunale ed ai Responsabili dei Servizi.

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso davanti al Tar del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL SINDACO
Dott. Danilo Pezzotti

